



Prot. n.12404 del 12.09.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 126 del 12.09.2018

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.332 DEL 07.11.2017 DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA DEL SOLE n.4 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 09.09.2016 con prot. n. 9806, dal Sig. COSTANTINI VINCENZO, nato a Grottazzolina (FM) il 01.03.1938 e residente in Montegiorgio in Via del Sole n.4, in qualità di comproprietario dell'immobile sito in Montegiorgio in Via del Sole n.4 e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 30 particella 645, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

DATO ATTO che anche la Sig.ra VESPRINI MARIA SERIA, nata a Montegiorgio (FM) il 19.03.1951 residente a Montegiorgio (FM) in Via del Sole n.4, in qualità di comproprietaria, ha espresso istanza di sopralluogo per la verifica delle condizioni di agibilità dello stesso edificio con prot. n. 13641 del 19.11.2016, riportando una nota di aggravamento delle lesioni rispetto al sisma del 24.08.2016;

VISTA la "Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta in data 12.02.2017 dai componenti della squadra d'ispezione MR297 del Dipartimento della Protezione Civile, scheda n. 002, aggregato n. 02007 00, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in Via delle Mura, 4, catastalmente distinto al foglio 30 particella 645, con esito finale Sopralluogo NON eseguito per: **RICHIESTA APPROFONDIMENTO AEDES;**

VISTO che sull'immobile è stato eseguito un ulteriore sopralluogo, in data 01.04.2017, da parte di tecnici della Protezione Civile squadra n. P2145 con la compilazione della "Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica - AeDES 07/2013" n. 002, aggregato n. 02007 00, edificio n. 001, registrata con ID SCHEDA 143539, che ha dato giudizio di agibilità 'B'- **'Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma agibile con provvedimenti di P.I.'**, riportante nella Sezione 9 le seguenti note: *"Esecuzione intervento di rinforzo al provvedimento provvisorio esistente, sul pilastro in muratura al piano terra";*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



DATO ATTO che in data 12.12.2016 è stato svolto un primo sopralluogo con redazione di scheda FAST n. 026, da parte della squadra della Protezione Civile n. 639, con esito finale Edificio AGIBILE, che è stata superata dalle successive schede sopra indicate, secondo quanto comunicato dal Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio agli Enti sovraordinati mediante nota prot. n. 13869 del 07.11.2017;

VISTA la *Comunicazione* dell'Ing. Raul Luciani, assunta al Prot. n.11171 del 06.08.2018, con la quale lo stesso ha comunicato che i proprietari dell'immobile hanno provveduto *"...in data 22.07.2017, all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza con intervento di rinforzo sul pilastro in muratura al P.T. come richiesto dalla scheda AeDES."*;

VISTA la *Perizia Asseverata* redatta dal tecnico Ing. Raul Luciani trasmessa in allegato alla *Nota del Responsabile Edilizia Privata- Pianificazione Urbanistica dell'USR*, assunta al Prot.8032 del 01.06.2018, con la quale è stata comunicata l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico;

PRESO ATTO che il tecnico Ing. Raul Luciani nella Perizia sopra richiamata ha asseverato che *"... il fabbricato ha subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 allegata all'Ordinanza di riferimento, ..."* nello specifico cedimenti fondali;

CONSIDERTO che tale autorizzazione non incide sull'esito di agibilità della Scheda AeDES, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3-bis dell'OCSR 19/2017, e che pertanto il *Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente*, con *Nota* Prot. n. 11796 del 29.08.2018, ha chiesto al tecnico, Ing. Raul Luciani, idonea documentazione attestante lo stato di agibilità/inagibilità dell'immobile;

PRESO ATTO che in data 05.09.2018 il tecnico Ing. Raul Luciani, con *Nota* assunta al Prot. 12071, ha precisato che *"I provvedimenti realizzati richiesti dalla scheda, sono di tipo provvisorio e mirano a garantire la momentanea e sicura fruizione dell'immobile da parte dei proprietari fino al necessario intervento (definitivo) di riparazione danni e miglioramento sismico"*;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al **foglio 30** del Comune di Montegiorgio, con la **particella 645**, risulta intestato a:

per il subalterno 1:

- **DILUCA GIOVANNI** nato a MONTEGIORGIO (FM) il 24/01/1938, proprietario per la quota di 1/1;

per il subalterno 2:

- **AZZURRO MARIA ROSA** nata a MONTEGIORGIO (FM) il 30/03/1942, proprietaria per la quota di ½;
- **COSTANTINI VINCENZO** nato a GROTTAZZOLINA (FM) il 01/03/1938, proprietario per la quota di ½;

per il subalterno 3:

- **ZAPPULLA GIUSEPPINA** nata a MONTEGIORGIO (FM) il 09/03/1957, proprietaria per la quota di 1/1;

per il subalterno 4:

- **MANCINELLI ERIC** nato a MONTEGIORGIO (FM) il 21/07/1973, proprietario per la quota di 1/3
- **MANCINELLI ERIKA** nata a MONTEGIORGIO (FM) il 29/07/1978, proprietaria per la quota di 1/3;
- **VESPRINI MARIA SERIA** nata a MONTEGIORGIO (FM) il 19/03/1951, proprietaria per la quota di 1/3;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

per il subalterno 5:

- **TROBBIANI MARIA** nata a **MONTEGIORGIO (FM)** il **02/12/1958**, proprietaria per la quota di **1/3**;
- **TROBBIANI VALERIANO** nato a **MONTEGIORGIO (FM)** il **14/02/1955**, proprietario per la quota di **1/3**;
- **TROBBIANI VINCENZO** nato a **MONTEGIORGIO (FM)** il **07/05/1953**, proprietario per la quota di **1/3**;

per il subalterno 6:

- **TRIDI KADDOUR** nato in **ALGERIA (EE)** il **24/07/1970**, proprietario per la quota di **1/1**;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 Agosto 2016, n. 388 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016*";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 Agosto 2016 n. 389, del 1 settembre 2016 n. 391, del 6 settembre 2016 n. 392, del 13 settembre n. 393, del 19 settembre 2016 n. 394, del 23 settembre 2016 n. 396, nonché del 10 Ottobre 2016 n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.10 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.10 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.10 comma 4 del decreto legge 189/2016, quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi"*;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 14.12.2016 avente ad oggetto *"Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017"*;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a *"Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016"*;

VISTA da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a *"Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016"*;

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017, avente ad oggetto *"Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, e modifica all'art.10 comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017"*;

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 28 del 09.06.2017 ad oggetto : *"Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



VISTA la Ordinanza Commissariale n. 29 del 09.06.2017 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017". Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017".

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 30 del 21.06.2017 ad oggetto: "Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

VISTA l'Ordinanza sindacale n.332 del 07.11.2017 con la quale si ordinava lo sgombero e il divieto di utilizzo dell'immobile sopra richiamato;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

il proprio provvedimento n.332 del 07.11.2017, per le motivazioni sopra espresse, in quanto il fabbricato sito in Montegiorgio in Via del Sole n.4, identificato al Catasto Fabbricati al **foglio n.30 particella n.645**, risulta momentaneamente AGIBILE a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento come da indicazioni della *Scheda AeDES n.02 del 01.04.2017, sq. P2145, ID SCHEDA 143539* e come dichiarato dal tecnico incaricato Ing. Raul Luciani.

Dando atto che il presente provvedimento venga notificato ai Sig.ri:

per il subalterno 1:

- **DILUCA GIOVANNI** nato a **MONTEGIORGIO (FM)** il 24/01/1938, proprietario per la quota di 1/1, residente in Montegiorgio in Via Gaetano Orsolini, 8;

per il subalterno 2:

- **AZZURRO MARIA ROSA** nata a **MONTEGIORGIO (FM)** il 30/03/1942, proprietaria per la quota di 1/2, residente in Montegiorgio in Via del Sole, 4;
- **COSTANTINI VINCENZO** nato a **GROTTAZZOLINA (FM)** il 01/03/1938, proprietario per la quota di 1/2, residente in Montegiorgio in Via del Sole, 4;

per il subalterno 3:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



- **ZAPPULLA GIUSEPPINA** nata a **MONTEGIORGIO (FM)** il **09/03/1957**, proprietaria per la quota di **1/1**, residente in Montegiorgio in Via delle Mimose, 6;

per il subalterno 4:

- **MANCINELLI ERIC** nato a **MONTEGIORGIO (FM)** il **21/07/1973**, proprietario per la quota di **1/3**, residente in Francavilla d'Ete in Via Santissimo Crocifisso, 8;
- **MANCINELLI ERIKA** nata a **MONTEGIORGIO (FM)** il **29/07/1978**, proprietaria per la quota di **1/3**, residente in Montegiorgio in C.da San Giorgio, 28/A;
- **VESPRINI MARIA SERIA** nata a **MONTEGIORGIO (FM)** il **19/03/1951**, proprietaria per la quota di **1/3**, residente in Montegiorgio in Via del Sole, 4;

per il subalterno 5:

- **TROBBIANI MARIA** nata a **MONTEGIORGIO (FM)** il **02/12/1958**, proprietaria per la quota di **1/3**, residente in Montegiorgio in Via E. Montale, 3;
- **TROBBIANI VALERIANO** nato a **MONTEGIORGIO (FM)** il **14/02/1955**, proprietario per la quota di **1/3**, in Pisa (PI) in Via San Jacopo, 135/C;
- **TROBBIANI VINCENZO** nato a **MONTEGIORGIO (AP)** il **07/05/1953**, proprietario per la quota di **1/3**, residente in Montegiorgio in Via G. Rossini, 4;

per il subalterno 6:

- **TRIDI KADDOUR** nato in **ALGERIA (EE)** il **24/07/1970**, proprietario per la quota di **1/1**, residente in Montegiorgio (FM) in Via del Sole, 4;

COMUNICA

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. alla Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
 1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
 2. all'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Michele Ortolani

